

Civile Sent. Sez. 2 Num. 23077 Anno 2018

Presidente: MATERA LINA

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 26/09/2018

SENTENZA

sul ricorso 11339-2014 proposto da:

RIZZELLI CORINNA, elettivamente domiciliata in LECCE, VIA DEI SALESIANI 45, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO MARZO;

- ricorrente -


contro

RIZZELLI ENRICO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso SRL LIBERAL, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ORLANDINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 930/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/12/2013;

2276/18



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Corinna Rizzelli ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 930/2013 della Corte d'Appello di Lecce, depositata il 12 dicembre 2013, che aveva respinto l'impugnazione avanzata dalla medesima Corinna Rizzelli contro la pronuncia resa in primo grado il 15 giugno 2010 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie.

Resiste con controricorso Enrico Luigi Rizzelli, il quale ha anche presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Con citazione del 16 maggio 2003, Corinna Rizzelli convenne il nipote Enrico Luigi Rizzelli al fine di ottenere la revocazione per ingratitudine della donazione del 22 luglio 1993 relativa ad una zona di terreno edificabile in Ortelle, con condanna alla riduzione in pristino ed al rilascio dell'immobile. Corinna Rizzelli dedusse che, a partire dal giugno del 2002, il nipote aveva avuto nei suoi confronti comportamenti di ostilità e di inimicizia, consistenti: nell'aver creato dissapori tra la stessa attrice e la sorella convivente Leda, in maniera da indurre quest'ultima a designare quale suo erede testamentario il medesimo convenuto Enrico Luigi Rizzelli; nei rapporti avuti con l'architetto Arturo Contaldo, amministratore del patrimonio delle sorelle Corinna e Leda; nell'impedire in ogni modo all'attrice di utilizzare il pozzo esistente sulla porzione di terreno donata; nell'aver tentato di spossessare la zia Corinna della fascia di terreno in cui è allocato il pollaio; nell'aver fatto redigere, quale erede, l'inventario dei beni della zia Leda

rinvenuti nella casa di Corinna, ove la defunta era ospitata; nel costituirsi quale erede di Leda in un giudizio in cui quest'ultima aveva svolto domanda riconvenzionale per usucapione della casa di Ortelle di proprietà di Corinna, e nell'aver avanzato pretese su buoni postali di proprietà della medesima attrice; nell'aver coltivato una causa penale nata da una querela di Leda rivolta a Corinna, testimoniando contro quest'ultima; nell'essersi impossessato di alcuni libri antichi e di un tavolo di legno d'ulivo di proprietà di Corinna, consegnati al nipote Enrico Luigi senza alcuna autorizzazione da Leda.

La Corte d'Appello di Lecce confermò il rigetto delle domande proposte da Corinna Rizzelli, osservando: come il Tribunale avesse dato risposta ad esse sotto il profilo dell'ingiuria grave e del grave pregiudizio al patrimonio del donante (e non invece ai fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463 c.c.); come la prova testimoniale dedotta dall'attrice fosse stata condivisibilmente non ammessa dal primo giudice, in quanto vertente su circostanze già emergenti dai documenti prodotti o non contestate, ovvero su fatti negativi o su questioni inconferenti; come in ogni caso né il mancato utilizzo del pozzo, né la costituzione in prosecuzione nel giudizio per usucapione, né la redazione dell'inventario potessero considerarsi fatti dolosamente miranti a pregiudicare il patrimonio della donante Corinna; come non si ravvisassero fatti suscettibili di arrecare pregiudizio alla sfera morale della zia Corinna nell'accusa portata ad Enrico Luigi Rizzelli di averle contrapposto la sorella Leda, fomentando i dissapori tra le due, essendo rimasta indimostrata, anche per la genericità dei capitoli di prova formulati in argomento, l'allegazione di una diffamazione ai danni dell'attrice.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente. Pur essendo infatti il ricorso compilato mediante trascrizione integrale di atti relativi al giudizio di merito (in particolare, dell'atto di appello, che viene riprodotto da pagina 11 a pagina 34 di ricorso), la stessa trascrizione viene accompagnata da una sufficiente sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione delle questioni dedotte, sicché appare rispettato il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (Cass. Sez. U, 24/02/2014, n. 4324).

I.1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte di Lecce sul fatto decisivo attinente al primo motivo d'appello, consistente nell'aver il Tribunale escluso la sussistenza dei fatti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c. non costituenti motivo della proposta revocazione, e nell'aver invece omesso di considerare i fatti sui quali si fondava la *causa petendi* della domanda proposta, consistenti nell'ingiuria grave e nel grave pregiudizio al patrimonio della donante dolosamente arrecato.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ai due presupposti ex art. 801 c.c. dell'ingiuria grave e del grave pregiudizio al patrimonio della donante dolosamente arrecato; nonché l'illogica, contraddittoria, generica ed insufficiente motivazione circa i fatti costituenti i capitoli di prova orale non ammessa e la loro rilevanza per l'integrazione degli estremi dell'ingiuria grave e del grave pregiudizio al patrimonio della donante dolosamente arrecato; ed ancora deduce la violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Il terzo motivo di ricorso allega l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti attinenti al grave pregiudizio al

patrimonio della donante, nonché la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 801 c.c. La contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce attiene al danno implicito alle piante per la mancata erogazione di acqua della cisterna comune, alla presunta e mai intervenuta transazione tra zia e nipote riguardo alla domanda di usucapione della casa di abitazione di Corinna proseguita da Enrico quale nipote di Leda, ed all'inventario fatto in casa di Corinna da parte di Enrico sempre quale erede di Leda. Si aggiunge la censura di omessa motivazione e di violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 801 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi, tutti costituenti altrettante ingiurie gravi presupposto della revocazione. Si aggiunge la "violazione dei principi di diritto consolidati contenuti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sulla revocazione della donazione per ingratitudine".

Il quinto motivo allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 801 c.c. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui fatti addebitati ad Enrico Rizzelli, documentati ed oggetto della richiesta prova testimoniale, idonei a costituire ingiuria grave e grave pregiudizio al patrimonio della donante. Viene aggiunta la violazione dei principi regolatori del giusto processo.

1.2. I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e rivelano tutti profili di inammissibilità, oltre a risultare comunque infondati.

Le prime cinque censure denunciano vizi di "insufficienza", "illogicità" o di "contraddittorietà" della motivazione, oppure di

“omessa motivazione”, senza conformarsi al parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n 134/2012, il quale ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il ricorrente, invero, espone censure di assunta illogica, generica, contraddittoria ed insufficiente motivazione, che sono estranee al nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e che neppure sopravvivono come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c.; tali censure deducono, in realtà, l’omesso esame di elementi istruttori, il che nemmeno integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Ancor più chiaramente, i primi cinque motivi richiedono a questa Corte di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, di individuare fonti di convincimento diverse da quelle prescelte dai giudici di secondo grado, di rivalutare le prove e ricontrollarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute dalla ricorrente maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, compiti tutti esulanti dal *proprium* del giudizio di legittimità.

Quanto poi alle dedotte violazioni degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. (secondo e quarto motivo), esse sono prive di



consistenza, atteso che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

Il primo motivo di ricorso, in particolare, censura come omesso esame di fatto la decisione che, in realtà, la Corte di Lecce ha espressamente reso a pagina 5 della sentenza impugnata, in ordine alla questione di diritto oggetto del primo motivo di appello. Se la ricorrente intendeva lamentare l'omessa pronuncia sul suo motivo di appello, ciò doveva fare deducendo la sola violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835). Se invece la censura era diretta contro la soluzione interpretativa data al motivo di gravame dalla Corte d'Appello, doveva allora essere denunciato soltanto un vizio di violazione di legge.

In ogni modo, perché sia effettivamente configurabile una violazione dell'art. 112 c.p.c., deve verificarsi che il giudice, alterando taluno degli elementi obbiettivi di identificazione

dell'azione ("causa petendi" e "petitum"), o introducendone uno nuovo, abbia negato ad una delle parti il bene richiesto o ne abbia attribuito uno diverso. Le cosiddette affermazioni *ad abundantiam*, contenute nella motivazione della sentenza di primo grado (come illustrato dalla Corte d'Appello a proposito dei riferimenti ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463 c.c.), giacché consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo (comunque diretta a rigettare la domanda di revocazione per ingratitudine stante l'insussistenza dell'ingiuria grave e del grave pregiudizio al patrimonio della donante), vanno, piuttosto, considerate superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità sotto il profilo della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora l'argomentazione rafforzata, come nel caso in esame, sia di per sé sufficiente a giustificare la decisione adottata.

La Corte d'Appello di Lecce, confermando il rigetto delle domande proposte da Corinna Rizzelli, ha così congruamente argomentato che il Tribunale aveva pronunciato sugli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, ovvero sulla insussistenza dell'ingiuria grave e del grave pregiudizio al patrimonio del donante, considerando nulla più che "un breve segmento argomentativo della motivazione, posto quasi *ad abundantiam*" il richiamo fatto dal primo giudice alle ipotesi previste dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463 c.c. La mancata ammissione della articolata prova testimoniale dedotta dall'attrice è stata quindi giustificata dai giudici d'appello non soltanto sul presupposto che le circostanze indicate nei capitoli risultassero già emergenti dai documenti prodotti o non contestate, ma altresì evidenziando come le stesse non apparissero rilevanti ai fini della prova degli estremi



dell'ingiuria grave e del grave pregiudizio al patrimonio della donante dolosamente arrecato. I fatti comunque esaminati dai giudici del merito, e ritenuti non decisivi per l'accoglimento della domanda di revocazione della donazione, consistono, come visto, nell'impedimento opposto da Enrico all'utilizzo del pozzo per l'irrigazione del terreno della zia Corinna, nella prosecuzione da parte di Enrico del giudizio pendente tra le sorelle Leda e Corinna in qualità di erede della prima zia, nella redazione dell'inventario della defunta Leda, nell'inimicizia fomentata tra le due sorelle. L'unica circostanza che la Corte di Lecce ha definito indimostrata, per la genericità dei capitoli di prova formulati in argomento, è quella della diffamazione compiuta dal nipote Enrico ai danni dell'attrice (circostanza capitolata come "vero che il DR. Rizzelli L. Enrico ha indirizzato, in pubblico, verso la Zia Corinna gesti ingiuriosi").

La decisione della questione di diritto effettuata dai giudici d'appello è conforme all'interpretazione giurisprudenziale costante di questa Corte, ciò con riguardo alle astratte fattispecie di legge invocate a parametro della correttezza della sentenza impugnata, essendo aspetto estraneo al vizio di violazione di legge quello della ridefinizione dei contorni di fatto della vicenda concreta da giudicare, aspetto su cui può sollecitarsi il controllo di legittimità unicamente nei limiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero in caso di mancato esame di dati materiali decisivi, ovvero di episodi fenomenici rilevanti e delle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio.

Il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, richiesto, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per



ingratitude, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest'ultimo. Occorre comunque che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell'animosità e dell'avversione nutrita dal donatario avverso il donante, sicché non può ravvisarsi il deliberato proposito di danneggiare il donante stesso in presenza di legittime iniziative costituenti esercizio del diritto di proprietà del donatario sul bene donato (nella specie, ad esempio, impedendo l'ingresso di Corinna nel fondo per consentire alla stessa l'utilizzo di un pozzo, come anche di attingere acqua dalla cisterna) o mezzi di tutela del suo patrimonio (nella specie, redigendo inventario e agendo in giudizio in prosecuzione quale erede di Leda Rizzelli, a salvaguardia del patrimonio della *de cuius*). L'esercizio di un diritto del donatario non può, invero, essere causa di grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato se non quando il donatario se ne serva per conseguire non già il risultato ottenibile con l'esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, ossia abnormi o diversi da detto risultato, o obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto, ispirati soltanto dall'animosità e dall'avversione maturate avverso il donante. Le ulteriori circostanze allegate nel terzo motivo di ricorso (relative al tavolo di legno, al pollaio o al motorino della cisterna) sono in ogni caso prive di decisività al fine di dar prova di un "grave pregiudizio al patrimonio" della donante, neppure risultando allegato alcunché sulla situazione economica della ricorrente.

Quanto all'ingiuria grave, distinto presupposto per la revocazione per ingratitude ex art. 801 c.c., essa, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle

previsioni degli artt. 594 (ora abrogato e sostituito dalla sanzione pecuniaria civile di cui all'art. 4, comma 1, lettera a, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva, il cui apprezzamento è peraltro riservato alla valutazione del giudice del merito. Tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Cass. Sez. 2, 31/10/2016, n. 22013; Cass. Sez. 2, 31/03/2011, n. 7487; Cass. Sez. 2, 24/06/2008, n. 17188; Cass. Sez. 2, 28/05/2008, n. 14093; Cass. Sez. 2, 05/04/2005, n. 7033).

Ancora una volta, deve escludersi che un tale comportamento ingiurioso possa desumersi dalla testimonianza resa da Enrico Rizzelli nel processo penale nato su querela di Leda Rizzelli nei confronti della sorella Corinna, non potendosi intendere la stessa testimonianza quale effetto dell'animosità e dell'avversione nutrite dal donatario verso la donante in conseguenza del personale giudizio di inattendibilità e di inverosimiglianza che la ricorrente esprime riguardo alla deposizione resa in quell'occasione. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso (quest'ultimo contenente un elenco di quindici episodi inerenti al dipanarsi dei burrascosi rapporti personali intercorsi dapprima tra le sorelle Rizzelli e poi fra Corinna ed il nipote Enrico) risultano così inammissibilmente volti a



sollecitare il sindacato di legittimità nel senso di proporre a questa Corte l'adozione di una diversa regola di logica inferenziale nella delibazione degli elementi dimostrativi fattuali apprezzati dai giudici del merito.

Quanto alla mancata ammissione della prova per testi sui "gesti ingiuriosi" indirizzati da Enrico in pubblico verso la zia Corinna, l'indagine sulla specificità dei capitoli articolati per una prova testimoniale, agli effetti dell'art. 244 c.p.c., è istituzionalmente demandata al giudice di merito ed è incensurabile se, come nella specie compiuta dalla Corte di Lecce, risulti condotta anche tenendo conto del contenuto di tali capitoli in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti.

II. Il sesto motivo di ricorso, infine, censura l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del tavolo massiccio in legno di cui al punto 4 della citazione di primo grado, dell'atto di appello e delle conclusioni precisate all'udienza del 26 febbraio 2013, con violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e dei principi regolatori del giusto processo.

II.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata non ha reso alcuna pronuncia sul motivo d'appello riportato sub d) delle conclusioni di cui all'epigrafe dello stesso provvedimento nonché al punto 4 dell'atto di gravame, e va perciò cassata limitatamente a tale mancata statuizione.

III. Va perciò accolto il sesto motivo di ricorso, vanno rigettati i restanti motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla sola censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, che deciderà in ordine alla domanda oggetto di omessa pronuncia e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2018.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Scarpa